Studio BBM Associati

ETS: PASSAGGIO DA ENTE RICONOSCIUTO ED ENTE NON RICONOSCIUTO NEL CODICE DEL TERZO SETTORE

Parte 1

N. 123 | 1 Luglio 2026 | Contabilità e bilancio

BBM AGGIORNA N. 123 DEL 01 LUGLIO 2026

Uno studio effettuato nel 2023 dal Notariato aveva chiarito gli effetti del mutamento di regime giuridico per le associazioni del Terzo settore: patrimonio minimo, delibere assembleari, tutela dei creditori e responsabilità degli amministratori.

La disciplina del passaggio da associazione non riconosciuta ad associazione riconosciuta, e viceversa, continua però a generare rilevanti questioni interpretative. Per fare un po' di chiarezza è utile riprendere lo studio del Notariato, anche se risale al 2023, perché in esso erano stati evidenziati gli effetti sul patrimonio, sulla responsabilità verso i creditori e sulle procedure necessarie per modificare il regime giuridico dell'ente.

Il quadro normativo dopo la riforma del Terzo settore

Prima della riforma, il fenomeno della trasformazione di una associazione senza scopo di lucro era regolato principalmente con riferimento alle norme relative alle società. L'assenza di una disciplina specifica per associazioni e fondazioni aveva costretto dottrina e giurisprudenza a ricorrere a soluzioni costruite sui principi generali dell'ordinamento.

Con il Codice del Terzo Settore il legislatore ha previsto che associazioni riconosciute, associazioni non riconosciute e fondazioni, possano effettuare reciproche trasformazioni. Proprio questa formulazione ha aperto il dibattito sulla qualificazione del passaggio tra associazione non riconosciuta e associazione riconosciuta e viceversa.

Il dibattito sulla natura giuridica del passaggio

La questione centrale riguarda la qualificazione dell'operazione.

Secondo una prima impostazione, il passaggio tra associazione riconosciuta e associazione non riconosciuta costituirebbe una vera e propria trasformazione, soggetta a regole specifiche.

Un diverso orientamento, fatto proprio dallo Studio del Consiglio Nazionale del Notariato, ritiene invece che non si sia in presenza di una trasformazione in senso tecnico. In questa prospettiva il riconoscimento della personalità giuridica non determina la nascita di un diverso tipo associativo, ma incide soltanto sul regime giuridico applicabile all'ente.

Da associazione non riconosciuta ad associazione riconosciuta

Quando un'associazione non riconosciuta decide di acquisire la personalità giuridica, l'operazione produce conseguenze rilevanti sotto il profilo patrimoniale e della responsabilità.

La personalità giuridica determina infatti la separazione patrimoniale perfetta tra ente e amministratori. Nelle associazioni non riconosciute, invece, per le obbligazioni dell'ente rispondono anche personalmente e solidalmente coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

L'ottenimento della personalità giuridica richiede quindi una verifica della consistenza patrimoniale dell'ente. Per gli ETS il patrimonio minimo deve essere almeno pari a 15.000 euro.

Secondo l'orientamento notarile prevalente, l'operazione richiede una deliberazione assembleare anche quando non siano necessarie modifiche statutarie, poiché vengono modificati elementi fondamentali del funzionamento dell'ente, tra cui il regime di responsabilità, il sistema dei controlli e la disciplina della conservazione del patrimonio minimo.

Nel BBM Aggiorna di domani si proseguirà la trattazione del tema iniziato oggi.

Lo Studio resta a completa disposizione.

Scarica il PDF originale

Versione online: https://bbmassociati.it/newsletter/ets-passaggio-da-ente-riconosciuto-ed-ente-non-riconosciuto-nel-codice-del-terzo-settore-prima-parte/